



REPUBBLICA DI CROAZIA

AVVISO AI PROPRIETARI DI ROULOTTE DA UNO DEI 27 STATI MEMBRI DELL'UE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Spettabili proprietari di imbarcazioni e di roulotte, nel caso non abbiate ancora regolamentato la posizione doganale delle vostre imbarcazioni o delle roulotte, con la presente vi invitiamo a farlo, conformemente agli obblighi assunti con la legislazione europea, indipendentemente dal fatto che si tratti di imbarcazioni o roulotte temporaneamente importate nella Repubblica di Croazia prima del 1° luglio 2013.

1. Imbarcazioni temporaneamente importate nella Repubblica di Croazia prima del 1° luglio 2013

Tutti i dati associati con l'importazione temporanea delle imbarcazioni con residenza abituale negli Stati membri dell'UE sono disponibili in lingua tedesca, inglese e italiana sui seguenti siti:

<http://www.carina.hr/carina/Jahte2.aspx> e <http://www.carina.hr/Carina/Jahte.aspx>.

2. Le roulotte temporaneamente importate nella Repubblica di Croazia prima del 1° luglio 2013

Si invitano i cittadini dei 27 Stati membri dell'UE, proprietari delle roulotte che prima della data di adesione della Repubblica di Croazia all'UE hanno temporaneamente importato nella Repubblica di Croazia le proprie roulotte e le hanno sistemate in uno dei campeggi autorizzati, di **contattare**, nel caso in cui non lo abbiano già fatto, **l'ufficio doganale più vicino al luogo dove si trova la roulotte per regolamentare la posizione doganale**.

Ricordiamo che tutte le procedure doganali avviate nella Repubblica di Croazia prima del 1° luglio 2013 e che terminano dopo l'adesione della Repubblica di Croazia all'UE (quali ad esempio l'importazione temporanea di roulotte) devono essere concluse con l'applicazione della legislazione dell'UE, di cui sussistono istruzioni dettagliate del Comitato del codice doganale della Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale del 28 marzo 2013, TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN (<http://www.carina.hr/Dokumenti/Naputci.aspx?args=iPYvMHISJSXu8MIebzAYgg%3d%3d>).

In conformità alle suddette norme dell'UE, i proprietari delle roulotte per le quali non è ancora stata regolamentata la posizione doganale devono terminare la procedura di importazione temporanea in uno dei tre modi previsti:

- immissione delle roulotte in libera pratica
- nella procedura di transito T1 esportare nuovamente dall'UE oppure
- rimandare in un altro Stato membro applicando la procedura di transito T1.

Per l'immissione delle roulotte in libera pratica è necessario presentare la dichiarazione doganale con il pagamento dei dazi prescritti (dazi doganali e IVA).

Il dazio doganale non verrà addebitato nel caso si dimostri che la roulotte ha la posizione di merce comunitaria.

- La POSIZIONE di merce comunitaria per le roulotte può essere dimostrata:
 - dalle targhe di immatricolazione di uno dei 27 Stati membri dell'UE, dai documenti e dai dati di registrazione sulle targhe di immatricolazione indicate oppure
 - dal documento T2L

Inoltre, l'IVA non verrà addebitata nel caso si dimostri che:

- l'IVA è già stata calcolata in uno degli Stati membri dell'UE, che è dimostrato:
 - dalle targhe di immatricolazione di uno dei 27 Stati membri dell'UE, dai documenti e dai dati di registrazione sulle targhe di immatricolazione indicate
 - dalla consegna della dichiarazione doganale e/o fattura con IVA indicata e/o certificato dell'autorità fiscale dell'IVA calcolata e/o contratti di leasing su cui è indicata l'IVA e simile
- la data del primo utilizzo della roulotte risale a più di otto anni prima della data di adesione della Repubblica di Croazia all'UE oppure
- l'importo dell'IVA dovuto è inferiore a 160,00 kune (circa 22 euro).

3. Le roulotte importate temporaneamente nella Repubblica di Croazia dopo il 1° luglio 2013.

Le roulotte che vengono importate nella Repubblica di Croazia dopo il **1° luglio 2013**, e che hanno la targa d'immatricolazione regolare degli Stati membri dell'UE e i rispettivi documenti, sono considerate merce comunitaria e di regola non sono soggette a vigilanza doganale.